

principalmente quello di garantire prestazioni non inferiori a quelle offerte dal Fondo stesso.

L'Isituto, nella sua qualità di Gestore del "Fondo", ha ritenuto e ritiene tuttora di dover interpretare lo spirito del legislatore nel senso che la politica di assicurazione deve costituire un atto di liberalità del datore di lavoro verso i propri dipendenti, inteso a costituire loro un trattamento più favorevole rispetto alla semplice iscrizione al Fondo, e pertanto ebbe ad escludere, in un primo tempo, di praticare forme di assicurazione che ripetevano le stesse prestazioni del Fondo, e che, tenuto conto che il soggetto di interesse che stabiliva il Decreto reale è del 4%, non potevano che chiaramente apparire più onerose del Fondo stesso.

Senonché con decreto ministeriale 11/2/1949 veniva approvata una speciale tariffa A. I. L. presentata dalla Federazione imprese assicurative per tutte le Compagnie private, la quale tariffa ripete appunto in forma assicurativa le stesse prestazioni del Fondo, richiedendo premi a decrescita quinquennale.

La scala dei premi non regge peraltro al confronto con i versamenti richiesti dal Fondo sulla base di un interesse del 4% ed era quindi da presumere che i datori di lavoro, ai quali è stato reso noto con circolari e con comunicati di stampa detta misura dell'interesse, si rendessero facilmente conto della convenienza dell'iscrizione al Fondo.

Ma da tutta l'organizzazione periferica